

Repertorio Spec. n. del/2025

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE**

TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

CONTRATTO DI APPALTO

**Oggetto: Intervento Finanziato nell'ambito del Programma
Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.**

10 **Operazione:VE7.5.1.2.a_9. - CI 15506 "RIQUALIFICAZIONE DEI
PARCHI DI VIA PIAVE E VIA TASSO". Appalto lavori -**

CUP F78E24000200006 – CIG

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat.... a

15 (.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n.
..... come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che
20 agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch./ing./Dott.** _____ che dichiara di

25 intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto
30 denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

VISTI

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 7 Agosto
35 2024, n. 5.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 22/04/2025, divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2020, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato
40 il *progetto di fattibilità tecnico economica, e con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __/__/____ è stato approvato il progetto esecutivo, **per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione** del prezzo più basso*
45 *(determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), €= **quali oneri per la sicurezza, €= quali costi per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;***

50 - che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno

n. cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. , con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale

d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano

applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro
105/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza.

110 c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
115 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di
Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti, costituiscono prezzi
120 contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco
dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
125 desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale

d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria 0G11 e ad €(diconsi euro.....) per la categoria 0S24.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

130 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
135 avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
140 ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
145 o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

150 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che
155 qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio**
160 **storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"]**del Codice dei contratti.

165 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

170 **ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa**

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 : In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del*
175 *contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo*

180 stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno
essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
185 consigliera e al consigliere regionale di parità].

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate
dalle schede operative n. 18 e 28 incluse nel Capitolato tecnico,
190 consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad
attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a
quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento
delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

195 **Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo
200 contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

205 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguito un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
210 lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può
superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
215 ritardi.

5. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art.
57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota
220 pari ad almeno il 30% **[o la maggior quota stabilita nel bando di
gara]** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà
applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo
professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal
pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di
225 accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di
verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

5. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50 : Una penale di eguale importo sarà
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
230 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione*

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
235 *di affidamento.*

6. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari all'1 (UNO) per cento dell'importo contrattuale commisurato, nei limiti delle
240 somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", sulla scorta dei criteri stabiliti dall'art. 19Ter "Premio di accelerazione per la fase di esecuzione" del Capitolato Speciale d'Appalto, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle
245 obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato, sempre sulla scorta dei criteri
250 stabiliti dall'art. 19Ter "Premio di accelerazione per la fase di esecuzione" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
255 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del

260 Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può

265 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

270 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

275 prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di

280 esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
285 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 290 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 295 e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 300 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

305 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
310 l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
315 personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
320 componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
325 ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
330 d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato

335 Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
340 relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

345 **1.** Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
350 fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del

355 presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

360 **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125

365 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
370 Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data _____, avente PG _____.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
375 dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni

380 certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale

recupero della medesima.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
385 differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
390 medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
395 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
400 una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,
comma 1.

405 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione

410 Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
415 questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

420 ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i

425 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a

430 dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
435 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
440 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11
della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l.
445 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione
Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il
Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del
presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

450 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo
455 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
485 necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
490 dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
495 motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
 - 500 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;
 - 505 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

510 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
515 presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
520 comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
525 **previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
530 contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
535 per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
540 definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
545 lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

550 6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

555 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi

560 del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del

565 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come

al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente

punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,

vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.

570 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.

26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

575 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate

580 ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury*

free».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in**
585 **caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica**
III o superiore: *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

590 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
595 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white list:

600 *1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].*

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

610 **3.** In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
615 rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi
620 elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di
625 tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
630 l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
635 Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
640 ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
codice penale.

645 **8.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
650 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive
655 integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.
159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler
eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione
660 appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono
quelli relativi alle seguenti categorie: _____.

2 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 comma 17 del Dlgs
36/2023 e della "Misura C_27 del PIAO 2025-2027" del Comune di
Venezia (rinvenibile sul sito istituzionale) al fine di prevenire il rischio di
665 infiltrazioni criminali è vietato l'ulteriore subappalto a soggetti privi

dell'iscrizione di cui all'art. 1 comma 52 legge n. 190/2012, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 119, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia/filiale di
695, per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

700 3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

705 **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
710 lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
715

seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro
...../...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
720 civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero in data e avente
decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo
rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un
massimale di €= (diconsi Euro/...).

725 4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
730 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
735 comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
740 piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con

745 la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove

750 queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
755 personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
760 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
765 misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-

siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i

770 dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

775 Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.

780 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del;

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto**

di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

785 *rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n.*

_____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data

_____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

790 - l'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del

presente contratto;

- 795 - il vigente prezzario del Comune di Venezia;
- gli elaborati grafici progettuali;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia.

800 **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

805 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

810 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di **n.** pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e

815 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

820 *(firmato digitalmente)*

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

825, quale legale rappresentante della società, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

830 *(firmato digitalmente)*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.

lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

835 *D.lgs n. 82/2005.*